CAMERA DEI DEPUTATI N. 3232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 10 ottobre 1988

Norme concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei sottufficiali e militari di truppe della Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599 sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, stabilisce che, in ruoli separati per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia od assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

Il Ministero della difesa, con circolare 500/7/2 del 22 novembre 1974, al punto 4, stabilisce che non si fa luogo ad accertamenti sanitari, ai fini dell'iscrizione nel Ruolo d'onore, quando la data del de-

creto concessivo del trattamento pensionistico di guerra o per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, sia posteriore a quella di collocamento in congedo assoluto per limiti di età.

La legge 24 gennaio 1986, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1986, concernente l'iscrizione e avanzamento nel Ruolo d'onore di militari e graduati di truppa delle Forze armate, all'articolo 5 cita: « I sottufficiali ed i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel Ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente ».

Alla luce della succitata legge, il Ministero della difesa – direzione generale per i sottufficiali e truppa – diramava una disposizione con la quale modificava la precedente normativa di cui al punto 4 della surriferita circolare, come segue: « Nei confronti dei sottufficiali ai quali sia stato concesso trattamento pensionistico di guerra sono disposti accertamenti sanitari per l'iscrizione nel Ruolo d'onore, anche se la data del decreto concessivo del trattamento pensionistico di guerra sia successivo al collocamento in congedo assoluto per età, purché gli interessati abbiano presentato la relativa domanda prima della cessazione dal servizio permanente ».

Con l'inserimento nella legge n. 17 del 24 gennaio 1986, la norma di cui all'articolo 5 della legge stessa, il legislatore ha voluto eliminare, per i sottufficiali, la limitazione che il Ministero della difesa aveva posto al punto 4 della circolare 500/7/2 del 22 novembre 1974. Il provvedimento, però, favorisce solamente gli invalidi di guerra, escludendo gli invalidi per servizio ordinario.

Ciò costituisce grave ingiustizia nei confronti di questa categoria, non solo perché viene discriminata, ma anche perché ci sono precedenti norme di legge le quali prevedono che i benefici in favore dei mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio. All'uopo si precisa che la legge 15 luglio 1950, n. 539, all'articolo 1 dice: « I benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ».

La parificazione tra mutilati e invalidi di guerra e quelli per servizio viene confermata da una successiva legge 3 aprile 1958, n. 474, che all'articolo 5 recita: « I mutilati e invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, ai fini dei benefici stabiliti per questa categoria di cittadini ».

Successivamente, una decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (assemblea plenaria) in data 26 maggio 1959, ribadiva l'equiparazione-parificazione fra mutilati e invalidi di guerra e quelli per servizio, mentre subito dopo una lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri – ufficio studi e legislazione – n. 39234/45906, in data 9 giugno 1960, diretta alla presidenza dell'Unione nazionale mutilati per servizio chiariva definitivamente: « Tutti i benefici a favore di mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra devono ritenersi estesi ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, anche se previsti da norme emanate successivamente all'entrata in vigore della citata legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1 ».

L'equiparazione-parificazione dei mutilati e invalidi per servizio con i mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla surriferita legge trova, attualmente, piena applicazione in campo amministrativo con la circolare n. 762/TEB in data 15 giugno 1976, del Ministero della difesa – direzione generale per gli ufficiali dell'esercito – trattamenti economici e bilancio – con la quale vengono stabilite le modalità di applicazione della legge nei confronti degli invalidi per servizio, ai fini dell'abbreviazione di due anni o di un anno, a

seconda della categoria di pensione ascritta, agli effetti della determinazione dello stipendio.

Evidentemente, l'estensore della legge 24 gennaio 1986, n. 17, nel proporre l'approvazione della legge, non ha tenuto conto delle norme di legge esistenti sulla parificazione-equiparazione tra mutilati ed invalidi di guerra e quelli per servizio, altrimenti non sarebbe incorso nell'errore di escludere gli invalidi per servizio dal beneficio concesso agli invalidi di guerra. Si è venuti a danneggiare, così, una categoria di cittadini che, sia pure per circostanze, fatti e servizi diversi da motivi bellici, ha avuto la sfortuna di riportare mutilazioni e invalidità, se non la perdita della vita, alla pari dei mutilati ed invalidi di guerra.

Pertanto, al fine di riparare ad una così grave ingiustizia commessa nei confronti di questa benemerita categoria di cittadini, si propone di emendare la legge 24 gennaio 1986, n. 17.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le norme di cui all'articolo 5 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, sono estese ai sottufficiali e militari di truppa ai quali è stato concesso trattamento pensionistico privilegiato ordinario per mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio.

ART. 2.

1. L'iscrizione nel ruolo d'onore, in favore dei sottufficiali e militari di truppa di cui all'articolo 1 decorre dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato ordinario.